

# **TI\_GERICHTE 34.2000.61 vom 17. April 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-04-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2000.61](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2000.61)

FR: TI\_GERICHTE 34.2000.61 du 17 avril 2001

IT: TI\_GERICHTE 34.2000.61 del 17 aprile 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

precisa che, a titolo di premi, al datore di lavoro viene conteggiato il premio base per l'assicurazione vecchiaia insieme con il premio supplementare per l'assicurazione di rischio. La cifra 3 prevede l'addebito degli oneri supplementari composti dai contributi per le misure speciali, del Fondo di garanzia e per l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi. I contributi dei dipendenti si compongono del 50% del premio per l'assicurazione di rischio e degli oneri supplementari LPP e del 50% degli accrediti di vecchiaia (cif. 4). Gli accrediti di vecchiaia vengono dal canto loro calcolati ogni anno in percento del salario assicurato (cfr, IV cif. 2; regolamento art. 6.1), sulla base di determinate aliquote che dipendono dall'età (cfr. cfr. art. 4.3.1 del regolamento). 2.4. Dai documenti prodotti agli atti dall'attrice emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla \_\_\_\_\_ è stato effettuato conformemente alle disposizioni regolamentari summenzionate, tenuto conto del salario coordinato LPP. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli esposti al paragrafo precedente. Del resto la convenuta non ha contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, ma anzi l'ha implicitamente ammesso, facendo fronte al proprio obbligo di pagare i contributi fino al 31 dicembre 1997 (doc. \_). In simili condizioni la petizione non può che essere accolta e la convenuta condannata a versare i contributi previdenziali rimasti impagati nel 1998 e 1999. 2.5. Sull'importo dei contributi la Fondazione chiede anche che le siano assegnati interessi di mora del 5% dal 1 settembre 1999. Anche questa richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art. 104 cpv. 1 CO) e la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi (art. 102 CO), la pretesa, in quanto fondata, può essere riconosciuta. 2.6. Per quanto riguarda le spese esecutive di fr. 100 relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede si precisa che esse non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione, ma seguono le sorti dell'esecuzione in quanto costituiscono un'accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all'esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un'esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.). Né l'amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175). La richiesta, in quanto infondata, va quindi respinta. 2.7. L'attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione del precetto esecutivo no.

\_\_\_\_\_ del 3 dicembre 1999 agli atti (doc. \_). Si ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in *Droit privé et assurances sociales*, Friburgo 1990, p. 241ss (251 e 252)). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo viene ammessa.

2.8. Per quel che riguarda invece l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell'11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita. Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di

lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d'essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290).

2.9 Nel caso concreto dagli atti emerge che, in relazione ai contributi del 1998 e 1999, la convenuta non ha fatto fronte ai solleciti di pagamento, ha provocato l'avvio della procedura esecutiva, e non è intervenuta in casua. In simili condizioni il suo comportamento va considerato temerario ai sensi della succitata giurisprudenza e quindi le spese di procedura di fr. 800 vanno poste a suo carico.

2.10. Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo. Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio". Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa. L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992).

2.11. Visto quanto sopra la Fondazione, ancorché vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.